

Quando un Marchio è elogiativo delle caratteristiche del prodotto non è registrabile



Nel nostro caso, se si aggiunge Super a Pizza si vuole far intendere che il nostro prodotto è in assoluto il migliore sul mercato. Il marchio non è registrabile perché semplicemente elogiativo che non distingue il nostro prodotto dagli altri.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/11/2024

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** Milano

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 14/06/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 29

Classe 30

Classe 32

Classe 43

Oli aromatizzati.

Pizza; Salsa di pomodoro; Pizze surgelate; Pizze conservate; Salse per pizza; Pizze [pronte]; Miscele per pasta per la pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca.

Acqua; Bevande analcoliche; Birre.

Servizi di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e

bar;

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 5

Pizzerie; Gastronomie [ristoranti]; Servizi di fast food; Catering.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per

i quali si richiede la protezione. In questo caso, almeno il consumatore medio di

lingua italiana/inglese/tedesca attribuirebbe al segno il significato seguente: focaccia

di pasta rotonda condita con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e

cotta al forno di qualità superiore, eccellente, grande.

- Il suddetto significato dei termini «SuperPizza», di cui il marchio è composto, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

ITA <https://dizionario.internazionale.it/parola/super>

ENG <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super>

(Traduzione libera dell'Ufficio: Super- si usa per formare aggettivi che indicano che qualcosa è a un livello superiore rispetto a qualcos'altro.)

DE <https://www.duden.de/rechtschreibung/super>

(Traduzione libera dell'Ufficio: molto buono, grande, eccellente)

ITA <https://dizionario.internazionale.it/parola/pizza>

ENG <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza>

(Traduzione libera dell'Ufficio: La pizza è un pezzo di pasta piatto e rotondo, ricoperto di pomodoro, formaggio e altri alimenti saporiti e poi cotto in forno.)

DE <https://www.duden.de/rechtschreibung/Pizza>

(Traduzione dell'Ufficio: Specialità italiana salata (di solito servita calda)

preparata con pasta lievitata tirata sottile e condita con fette di pomodoro, formaggio, ecc.)

- In relazione ai prodotti obiettati nelle classi 29, 30 e 32, quali ad esempio pizza, salsa

di pomodoro e bevande, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno « » come descrittivo di un tipo di pizza e/o di particolare impasto per pizza e/o di ingredienti utilizzati per fare la pizza che sono di livello superiore. Con

riguardo ai servizi di ristorazione in classe 43, i consumatori di riferimento

percepirebbero il segno come indicativo del fatto che tali servizi sono necessari alla

produzione e somministrazione di tali prodotti.

- Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di riferimento

percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione

e valore dei prodotti e servizi.

- Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, almeno il consumatore medio di lingua italiana/inglese/tedesca, come sopra detto, attribuirebbe al segno il significato seguente: focaccia di pasta rotonda condita con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e cotta al forno di qualità superiore, eccellente, grande.

Pagina 3 di 5

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi obiettati sono e/o riguardano e/o promuovono tipi di pizza di ottima qualità, eccellenti e/o di grandi dimensioni. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
 - Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, come detto (supra), tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
 - Di conseguenza, il segno in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/06/2024, dichiarando di comprendere le motivazioni dell'Ufficio nel valutare il segno come descrittivo e privo di carattere distintivo e richiedendo la possibilità di modificare il segno al fine di evitare gli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7 lettere b) e c) RMUE.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una

decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie
deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente,
l'Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.

In data 27/06/2024, l'Ufficio ha risposto alle osservazioni presentate
dal richiedente,
illustrando le due condizioni necessarie e cumulative per la modifica
del marchio, ossia:

- l'errore deve essere ovvio, e
- la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio
depositato.

L'Ufficio nella stessa comunicazione aveva rilevato che nella
fattispecie in esame non vi era
alcuna prova che il segno fosse stato richiesto a seguito di un errore e
che la modifica

proposta avrebbe alterato in maniera sostanziale il marchio rispetto a
quello inizialmente

depositato. Ad ogni modo, l'Ufficio invitava il richiedente a prendere
visione delle Direttive

concernenti l'esame sui marchi dell'Unione europea, Parte B Esame,
Sezione 2 Formalità,

15 Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea, 15.1 Modifiche
alla riproduzione

del marchio

(<https://guidelines.euipo.europa.eu/2214317/2138600/direttive-dimarchi/15-1>

modifiche-alla-riproduzione-del-marchio).

Pagina 4 di 5

Nel caso in esame, non vi sono state ulteriori comunicazioni e/o
osservazioni in tal senso da

parte del richiedente. Pertanto, alla luce di quanto precede, le
osservazioni del richiedente

devono essere respinte.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) e c), e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019027102
è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 29

Classe 30

Classe 32

Classe 43

Oli aromatizzati.

Pizza; Salsa di pomodoro; Pizze surgelate; Pizze conservate; Salse per
pizza; Pizze [pronte]; Miscele per pasta per la pizza; Impasto per

pizza;

Pizza fresca.

Acqua; Bevande analcoliche; Birre.

Servizi di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar;
Pizzerie; Gastronomie [ristoranti]; Servizi di fast food; Catering.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 25

Abbigliamento.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.